

## **RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AL SOCIO UNICO**

All'Assemblea dei Soci della società INNOVATION FACTORY S.R.L. CON UNICO SOCIO

### **Premessa**

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2477 c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

### **A) RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE EX ART. 14, D.LGS. 27.1.2010, N. 39**

#### **Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

#### **Giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società INNOVATION FACTORY S.R.L. CON UNICO SOCIO, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### ***Elementi alla base del giudizio***

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

#### ***Richiamo d'informativa – decisione dell'ente pubblico socio in merito alla revisione periodica delle partecipate***

Richiamiamo l'attenzione su quanto descritto dall'organo amministrativo nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, al paragrafo "Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio", in relazione alla decisione del socio di adottare un provvedimento di razionalizzazione della partecipazione nella Società e agli effetti sui criteri di valutazione adottati nel bilancio.

*"Con deliberazione assunta alla fine dell'esercizio 2019, nell'ambito della revisione periodica delle partecipate prevista dal Testo Unico delle Società Partecipate, non avendo la Società soddisfatto i requisiti dimensionali minimi per il mantenimento della partecipazione, il Socio Unico AREA ha adottato un provvedimento di razionalizzazione che prevede la messa in liquidazione della società, da avviare nel corso del 2020 e con termine stimato nel corso del 2021. Al momento della redazione del progetto di bilancio non è stata ancora formalmente adottata la deliberazione assembleare di scioglimento della Società.*

*Atteso che solo dalla data di inizio della gestione liquidatoria il capitale investito muta destinazione (dal funzionamento alla liquidazione) e che, conformemente al principio contabile OIC 5, prima della data di avvio della liquidazione non è possibile adottare i criteri di liquidazione, nel presente bilancio sono adottati i criteri di valutazione di funzionamento, con le precisazioni che varranno di seguito fornite.*

*Ad ogni modo, il budget economico previsionale della Società elaborato per tutto l'esercizio 2020 evidenzia un sostanziale pareggio. Inoltre, la liquidità disponibile e le entrate previste dall'attività in corso sono in grado di garantire la copertura delle passività esistenti e di quelle che si dovrebbero generare nel corso dell'esercizio".*

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.

#### ***Richiamo d'informativa – eventi successivi; effetti dell'emergenza sanitaria sulla società e sulle partecipate***

Richiamiamo inoltre l'attenzione su quanto indicato dall'organo amministrativo nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, al paragrafo "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio", che descrive gli effetti dell'emergenza sanitaria "Covid-19" sulla Società e sulle sue partecipate.

*"[...] L'insorgere dell'emergenza sanitaria è un fatto quindi manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019 pertanto, [...], conformemente ai principi contabili, non si sono avuti effetti in bilancio.*

*Nel corso dell'emergenza sanitaria in essere, la Società ha adottato delle misure per il contenimento del contagio quali: (i) il tempestivo ricorso al lavoro agile; (ii) l'organizzazione e l'utilizzo di videoconferenze per riunioni e assemblee;*

(iii) il rispetto dei protocolli e delle circolari emanate dall'INAIL per il contenimento del contagio; (iv) la concessione di ferie e permessi al personale.

Sul fronte reddituale, per l'esercizio 2020, la Società ad oggi attesta una contrazione delle attività operative ascrivibili ai progetti in atto (a seguito dell'attivazione del meccanismo proroghe), che si riverbererà in una speculare contrazione dei proventi da commesse progettuali, la cui precisa quantificazione in termini numerici, tuttavia, risulta difficile da stimare in quanto dipendente da più variabili, diverse ma fra loro interconnesse. Ad ogni modo, il budget economico previsionale, pur tenendo considerando minori ricavi, evidenzia un sostanziale pareggio.

Allo stato, invece, non è possibile determinare gli impatti che l'emergenza sanitaria in atto potrà avere sulle società partecipate e che possano dar luogo a rettifiche ai valori iscritti tra le attività".

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.

#### **Richiamo d'informativa – bilanci delle partecipate**

Richiamiamo infine l'attenzione sulla precisazione dell'organo amministrativo circa i dati dei bilanci delle società partecipate indicati nella apposita tabella della nota integrativa.

*“Si evidenzia che negli esercizi precedenti la Società, sussistendo le condizioni previste dallo statuto e dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, approvava il bilancio nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; conseguentemente, alla data di formazione del progetto di bilancio, la Società disponeva dei bilanci delle Società partecipate, approvati, invece, nei termini ordinari di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o comunque anteriormente al progetto di bilancio della Società. Atteso il riconoscimento da parte dell'art. 106, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) alla generalità delle imprese della facoltà di approvare il bilancio del 2019 entro il maggior termine di centottanta (anziché centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, a prescindere dalle regole statutarie e dalla sussistenza o meno delle condizioni previste dall'art. 2364 del Codice Civile, alla data della formazione del progetto di bilancio della Società, le Società partecipate, avendo usufruito di tale facoltà, non hanno ancora provveduto all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, pertanto i dati riportati in tabella si riferiscono all'ultimo bilancio approvato, ossia al bilancio chiuso al 31/12/2018”.*

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.

#### **Responsabilità dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Con le precisazioni ed eccezioni indicate nel paragrafo *“Richiamo d'informativa – decisione dell'ente pubblico socio in merito alla revisione periodica delle partecipate”*, l'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Sempre con le precisazioni ed eccezioni richiamate, l'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

#### **Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore

significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- con le precisazioni richiamate nel paragrafo "*Richiamo d'informativa – decisione dell'ente pubblico socio in merito alla revisione periodica delle partecipate*" siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo di criteri di funzionamento e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

## **B) RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge.

### **B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati con l'amministratore unico e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'amministratore unico, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito informazioni dall'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci *ex art. 2408 c.c.*

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

### **B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

Per quanto a nostra conoscenza, l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

In considerazione della deroga contenuta nell'art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 420.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

### **B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone al socio di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'organo amministrativo in nota integrativa.

Trieste, 12 giugno 2020

p. il collegio sindacale

Il Presidente

Luigi Bittolo Bon

